

Codice DB1009

D.D. 22 novembre 2010, n. 693

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata "Case Turco", ubicata nel Comune di Ceva (CN) e a servizio del Consorzio Acquedotto Rurale San Lino.**

Il Consorzio Acquedotto Rurale San Lino, avendo la necessità di incrementare l'approvvigionamento idrico a causa di un aumento dei consumi ed un impoverimento di una sorgente già captata, con nota in data 14 agosto 2000, aveva inoltrato istanza alla Provincia di Cuneo – Settore Risorse Idriche – per ottenere la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite la sorgente denominata "Case Turco", ubicata nella particella catastale n. 146 del foglio di mappa n. XV censito al C.T. del Comune di Ceva (CN). Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti sono pari a: 1,00 l/s (portata massima), 0,20 l/s (portata media).

Con nota in data 25 settembre 2006, la Provincia di Cuneo – Settore Risorse Idriche – ha richiesto al Consorzio Acquedotto Rurale San Lino, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 17 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra.

Il Consorzio Acquedotto Rurale San Lino, d'intesa con il Comune di Ceva, con nota in data 28 settembre 2010, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente in argomento, che sarà gestita dallo stesso Consorzio una volta ottenuta la concessione di derivazione. Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

La proposta di definizione presentata, elaborata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità basso (classe D) dell'acquifero alimentante la sorgente, individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale e con un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30^ rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate, con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate, nell'elaborato "Progetto di captazione di acque sorgive ad uso potabile in località Case Turco – Planimetria dell'area di salvaguardia, Centri di pericolo, Elenco particelle catastali coinvolte (Allegato D del R. Reg. n. 15/R) – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia è stata determinata con il metodo che si basa sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale e ricade totalmente nel territorio del Comune di Ceva che, con nota dell'Ufficio Tecnico dello stesso Comune in data 14 aprile 2010, ha approvato sotto il profilo urbanistico la proposta di definizione in argomento.

In merito alla proposta in argomento, l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Mondovì – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 19 novembre 2008, ha sottolineato che l'esito delle analisi sulla qualità delle acque prelevate dalla sorgente in argomento ha evidenziato un inquinamento microbiologico di natura fecale ed un superamento dei valori di legge relativamente alla concentrazione del parametro chimico Nichel.

A fronte di tali superamenti, tuttavia, l'acqua della sorgente, prima di essere immessa in rete, viene miscelata con acque provenienti da sorgenti limitrofe e per tale motivo, nella medesima nota, la stessa Azienda Sanitaria Locale ha precisato che effettua con regolarità i controlli delle acque in rete, rilevandone la conformità alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque destinate al consumo umano; ha altresì espresso alcune considerazioni, evidenziando talune misure cautelative da adottare per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare che il Consorzio Acquedotto Rurale San Lino provveda ad una manutenzione della vasca della sorgente al fine di ovviare alla presenza di nichel e di inquinanti di origine microbiologica e provveda all'effettuazione degli esami in autocontrollo previsti dalla normativa di settore, premurandosi che sia inviata all'Azienda Sanitaria Locale una dettagliata relazione tecnica inerente i lavori eseguiti.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 24 aprile 2008, ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione presentata, tra cui un'indagine per quanto concerne gli scarichi civili a servizio delle cascate denominate "Cascina Trucco", "Cascina dell'Ospizio" e "Cascina Gerbino" che, seppur esterne all'area di salvaguardia, sono localizzate all'interno del bacino di alimentazione dell'emergenza sorgentizia.

Esaminate le integrazioni richieste, con nota in data 4 dicembre 2009, ha considerato esaustiva la documentazione fornita evidenziando, tuttavia, la necessità di adottare alcune misure cautelative per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare che:

- si provveda alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili a servizio delle tre cascate suddette considerato che, la loro collocazione geomorfologia rispetto al bacino di alimentazione della sorgente, potrebbe contribuire ad aumentare il rischio sanitario sulla qualità biologica delle acque derivate;
- le attività agricole e zootecniche interessanti l'area di salvaguardia siano condotte secondo le buone pratiche agricole in conformità alle disposizioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa e costituisce il riferimento tecnico sulla cui base i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno effettuare la prescritta comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica dei medesimi terreni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 21 ottobre 2010.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili a servizio delle cascate denominate "Cascina Trucco", "Cascina dell'Ospizio" e "Cascina Gerbino" che, seppur esterne all'area di salvaguardia, sono localizzate all'interno del bacino di alimentazione dell'emergenza sorgentizia;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e le stradine sterrate che attraversano l'area di salvaguardia;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia;

verificato che la derivazione in oggetto si configura come incremento dell'approvvigionamento idrico del Consorzio Acquedotto Rurale San Lino;

vista la domanda, in data 14 agosto 2000, del Consorzio Acquedotto Rurale San Lino alla Provincia di Cuneo per la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite la sorgente denominata "Case Turco", ubicata nella particella catastale n. 146 del foglio di mappa n. XV censito al C.T. del Comune di Ceva (portata massima pari a 1,00 l/s, portata media pari a 0,20 l/s);

vista la nota della Provincia di Cuneo – Settore Risorse Idriche, in data 25 settembre 2006 – prot. n. 0043356 con la quale ha richiesto al Consorzio Acquedotto Rurale San Lino la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia per la sorgente in oggetto ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 17 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R;

visto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione "agricola" ai sensi del P.R.G.C., redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, presentato dal proponente, agli atti con la documentazione trasmessa, e che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo da coloro che lo hanno già sottoscritto e comunque da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo dello stesso Piano resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Mondovì – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 19 novembre 2008 – prot. n. 0030411;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 24 aprile 2008 – prot. n. 48966 ed in data 4 dicembre 2009 – prot. n. 133228;

vista la nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ceva, in data 14 aprile 2010, di approvazione sotto il profilo urbanistico della proposta di definizione in argomento;

vista la nota del Consorzio Acquedotto Rurale San Lino, in data 28 settembre 2010, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

## **DETERMINA**

a) L'area di salvaguardia della sorgente denominata “Case Turco”, ubicata nel Comune di Ceva (CN) e a servizio del Consorzio Acquedotto Rurale San Lino, é definita come risulta nell'elaborato “Progetto di captazione di acque sorgive ad uso potabile in località Case Turco – Planimetria dell'area di salvaguardia, Centri di pericolo, Elenco particelle catastali coinvolte (Allegato D del R. Reg. n. 15/R) – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area stessa, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e successive modifiche ed integrazioni in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici.

c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere adeguatamente recintata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dal Consorzio Acquedotto Rurale San Lino e alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili a servizio delle cascine denominate "Cascina Trucco", "Cascina dell'Ospizio" e "Cascina Gerbino" che, seppur esterne all'area di salvaguardia, sono localizzate all'interno del bacino di alimentazione dell'emergenza sorgentizia;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalla captazione e delle stradine sterrate che attraversano l'area di salvaguardia.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ceva affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore  
Salvatore De Giorgio